

XVIII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

Di iniziativa dei deputati Verini

“Nuove norme in materia di potenziamento dei controlli per la detenzione, il rilascio e il rinnovo del porto d’armi”

Onorevoli colleghi! - Servono regole stringenti per evitare una diffusione incontrollata delle armi. In questo momento storico anche nel nostro Paese tutto sembra ruotare intorno allo slogan della giustizia «fai da te»: si parla di legittima difesa come se questo concetto non fosse già ben presente nel nostro ordinamento. La combinazione della nuova legge sulla legittima difesa con la grande facilità con cui si possono acquistare armi in Italia è la ricetta per un paese in cui vivere sarà sempre più pericoloso; le norme attualmente in vigore, come ci confermano i dati, già oggi garantiscono ampiamente quei cittadini che, davanti a un pericolo, a una minaccia, reagiscono per difendere sé stessi e i propri familiari: la più recente giurisprudenza (e si cita come emblematica la sentenza della Cassazione Sez. IV, 20 giugno 2018, n. 29515 sul caso Birolò) sta, infatti, già applicando in maniera autonoma i criteri valutativi dello stato di grave turbamento psichico nelle fattispecie di legittima difesa, determinando due conseguenze invocate dai sostenitori di questa; con questa nuova legge «bandiera» si inserisce nell'ordinamento un vero e proprio, nuovo, principio di «sfiducia» nello Stato e nella capacità di difendere i cittadini e di assicurare loro giustizia: non è azzardato pensare che anche cittadini inermi, che in vita loro hanno visto armi solo al cinema, potrebbero essere influenzati dal messaggio e decidere di armarsi, andando magari incontro a criminali professionisti, aggravando i loro rischi e pericoli; nonostante si voglia sostenere che non ci sia automatismo tra queste e la diffusione delle armi, questo automatismo c'è. È implicito il messaggio di «difesa fai da te», quando si inserisce quel «sempre» nell'articolo 52 si corre, infatti, seriamente il rischio di incentivare i cittadini a farsi giustizia da sé, acquistando e utilizzando armi sulla scia della tragica esperienza di altri paesi nei quali la diffusione delle armi rappresenta, oltre che un business, anche un intreccio affaristico con la Politica – come negli stati Uniti – gli omicidi, le stragi nelle scuole, i fatti di sangue sono cresciuti in maniera esponenziale e sta crescendo nell'opinione pubblica l'impegno per limitare la diffusione delle armi da fuoco. Le armi “legittimamente detenute” sono anche gli strumenti più comuni con cui avvengono i femminicidi. Nel corso del

2018, tra i 52 omicidi da parte di persone che lo Stato aveva considerato adatte a portare armi da fuoco, le vittime donne sono state 30.

Ma quanto c'entra la vera e propria legittima difesa con il possesso e l'uso di armi da fuoco? I numeri raccolti dall'Osservatorio Permanente sulle Armi Leggere tracciano uno scenario molto chiaro: nel database degli omicidi con armi "in regola" si contano lo scorso anno 52 omicidi. Di questi, per legittima difesa ce n'è stato soltanto uno. I numeri raccolti dall'Osservatorio Permanente sulle Armi Leggere tracciano uno scenario molto chiaro: nel database degli omicidi con armi "in regola" si contano lo scorso anno 52 omicidi. Di questi, per legittima difesa ce n'è stato soltanto uno.

La presente proposta di legge fornisce una risposta atta a predisporre una stretta dei meccanismi di rilascio per evitare i pericoli legati alle maglie più larghe nell'uso delle armi consentito dalla nuova legge sulla legittima difesa, prevedendo, dunque, che la richiesta per il porto d'armi debba essere allegato un apposito certificato medico di idoneità psicofisica, rilasciato da una commissione medica. Proponiamo poi: che l'autorizzazione alla detenzione di armi debba essere rinnovata ogni anno ed essere subordinata alla presentazione della certificazione medica; che nel caso in cui vengano riscontrati segni di disturbi psico-comportamentali, la licenza sia revocata; che la necessità di una certificazione medica vale anche per il nulla osta all'acquisto delle armi concesso dal Questore ai maggiorenni. Prevediamo anche controlli più stringenti e più frequenti (rinnovo ad un anno) per tutte le licenze che permettano l'acquisto e la detenzione di armi, maggiori controlli anche sul rilascio del porto d'armi per uso sportivo. Riteniamo indispensabile introdurre l'obbligo di comunicare immediatamente l'avvenuta vendita di un'arma alla Questura per mezzo del già obbligatorio registro telematico, un maggior rigore sui controlli e sulla tracciabilità delle vendite via internet o per corrispondenza. La nostra proposta prevede, poi, forme di monitoraggio e controllo della vendita e detenzione delle armi per assicurare che alla detenzione legittima di un'arma corrisponda una tempestiva ed efficace comunicazione ai familiari, ai conviventi maggiorenni, anche diversi dai familiari, all'altra parte dell'unione civile, anche cessata, nonché a chi sia o sia stato legato da convivenza o da stabile relazione affettiva, anche finita. Si propone anche la piena responsabilizzazione del cittadino, rendendo più efficace e stringente il primo esame per il rilascio dei permessi di detenzione di arma o di porto di armi. Gli oneri per le visite mediche e per le comunicazioni ai conviventi sono a carico del richiedente, e si istituisce una nuova tassa di possesso (aggiuntiva rispetto all'attuale tassa di concessione governativa (168 per uso caccia - 115 euro per porto arma corta difesa personale - tiro a volo esente) per un importo annuo non inferiore a 200 euro. Sono esenti dal pagamento di questa tassa aggiuntiva, tra gli altri, i titolari di licenza di caccia e di porto di fucile per tiro a volo. Le entrate derivanti dalla nuova tassa finanziano i corsi obbligatori teorici e pratici per l'idoneità all'uso delle armi.

ART. 1.

(Modifica alla disciplina relativa alla detenzione di armi).

1. Alla legge 6 marzo 1987, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente: «1. Alla documentazione richiesta per ottenere la licenza di porto d'armi per uso difesa personale nonché la licenza di porto di fucile per uso di caccia, deve essere allegato apposito certificato medico di idoneità psicofisica. Tale certificato deve essere presentato anche al momento della rinnovazione annuale della licenza di porto d'armi, ai sensi dell'articolo 68 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, nonché al momento del rinnovo della licenza di porto di fucile per uso di caccia di cui all'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157».

b) dopo l'articolo 1, è inserito il seguente: «Art. 1-bis. – 1. Al momento del rilascio della licenza di porto d'armi e ogni anno dallo stesso rilascio, l'accertamento dei requisiti psichici di cui al n. 5) degli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 1998, è effettuato da un collegio medico costituito presso l'azienda unità sanitaria locale competente, composto da tre medici, pubblici dipendenti, di cui almeno uno specialista in neurologia e psichiatria. Nel caso in cui vengano riscontrati segni, anche iniziali, di disturbi psico-comportamentali, la licenza è immediatamente revocata, ovvero si prescrive il divieto di rilascio della licenza e ne viene data immediata comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza competente per territorio di residenza anagrafica dell'interessato»;

Art. 2

(Modifiche all'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 22 della legge del 2 novembre 1992, n. 157, il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha la durata di un anno e può essere rinnovata su domanda del titolare solo previa presentazione di un nuovo certificato medico di idoneità di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 6 marzo 1987, n. 89»;

Art. 3

(Modifiche testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)

1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 4 la parola “mensilmente” è sostituita dalle seguenti “contestualmente alla vendita”;

2) al comma 6 le parole “ed è esente da ogni tributo” sono soppresse.

3) il comma 7 è sostituito dal seguente: «Il questore subordina il rilascio del nulla osta di cui al quinto comma alla presentazione di una certificazione medica di idoneità psico-fisica rilasciata da una commissione medica, costituita presso l'azienda sanitaria locale competente per territorio, composta da tre membri, di cui un medico legale e uno specialista in neurologia e psichiatria. L'autorizzazione alla detenzione di armi deve essere rinnovata

ogni anno ed è subordinata alla presentazione della certificazione medica di cui al presente comma».;

4) il comma 10 è sostituito dal seguente: “10. L’acquisto delle armi, nonché l’acquisizione, a qualsiasi titolo, della disponibilità di un’arma sono subordinati alla avvenuta comunicazione del relativo provvedimento con cui viene rilasciato il nulla osta o che consente l’acquisizione delle armi corrisponda una tempestiva ed efficace comunicazione ai familiari, ai conviventi maggiorenni, anche diversi dai familiari, all’altra parte dell’unione civile, anche cessata, nonché’ a chi sia o sia stato legato da convivenza o da stabile relazione affettiva, anche finita. L’ufficio di polizia competente, sentito l’ufficio anagrafico del Comune, provvede ad effettuare la comunicazione ai soggetti di cui al periodo precedente mediante modalità che consentano l’accertamento dell’avvenuta notifica della stessa;”.

b) all’articolo 38 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma la parola “72” è sostituita dalla seguente “12” e son aggiunti infine i seguenti periodi “In caso di violazione degli obblighi previsti in attuazione de presente comma, si applica la sanzione amministrativa da 2000 euro a 10 0000. Può essere disposta, altresì, la revoca della licenza o del nulla osta alla detenzione.”.

2) al quarto comma le parole “cinque anni” sono sostituite con le seguenti “un anno”.

3) al sesto comma le parole “può vietare” sono sostituite dalla seguente “vieta”.

Art. 4

(Modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110)

1. Alla legge 18 aprile 1975, n. 110, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Alla *legge 18 aprile 1975, n. 110*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’*articolo 10* al sesto comma, le parole: « nel numero di tre per le armi comuni da sparo e di dodici per le armi di uso sportivo.» sono sostituite dalle seguenti: «è consentita nel numero di una per le armi comuni da sparo e di tre per le armi di uso sportivo.» ed è aggiunto, infine, il seguente periodo “Per quanto concerne le armi di uso sportivo, il titolare della licenza deve dimostrarne l’effettivo utilizzo all’uopo, utilizzo che deve essere sottoposto a controlli periodici non superiori ad un mese da parte del Questore.”

ART. 5

(Istituzione di corsi teorici e pratici per l’idoneità all’uso delle armi)

1. L’articolo 16 del regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1936, n. 1143, è sostituito dal seguente: «Articolo 16. 1. Chiunque faccia richiesta di porto d’armi o di nulla osta per la detenzione di armi deve frequentare un corso teorico e pratico che prevede il rilascio di un attestato finale di idoneità all’uso delle armi.

2. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della Giustizia e con il Ministro della Salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua il percorso formativo teorico e pratico del corso di cui all'articolo 16 del regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1936, n. 1143, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, nonché il profilo professionale dei soggetti preposti alla formazione e al rilascio dell'attestato finale.”.

Articolo 6

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri relativi all'accertamento dei requisiti psico-fisici per l'idoneità all'acquisizione, alla detenzione ed al conseguimento di qualunque licenza di porto delle armi, nonché al rilascio del nulla osta di cui all'articolo 35, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché gli oneri relativi alla comunicazione di cui all'articolo 35, comma 10 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come modificato dalla presente legge, sono a carico del richiedente.

2. Chiunque detiene armi, parti di esse, di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, munizioni finite o materie esplosive di qualsiasi genere è tenuto al pagamento di una tassa.

3. Sono esenti dall'obbligo del versamento della tassa di cui al comma 3:

a) i corpi armati, le società di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo scopo;

b) i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche;

c) le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto ad andare armate, limitatamente però al numero ed alla specie delle armi loro consentite.

d) i titolari di licenza di porto di fucile per uso caccia;

e) i titolari di licenza di porto di fucile per l'esercizio del tiro a volo

3. L'importo della tassa di cui al comma 2 è stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e non può, in ogni caso, essere inferiore ad euro 200 annui.

4. Le maggiori entrate derivanti dalla tassa di cui al comma 3 sono finalizzate alla copertura degli oneri previsti dall'articolo 5.

ADESIONI

1. Bordo M.
2. Scalfarotto I.
3. Zan A.
4. Miceli C.
5. Librandi G.
6. Braga C.
7. Annibali L.
8. Schirò
9. Sensi F.
10. Migliore G.
11. Zardini D.
12. La Marca
13. Pezzopane S.
14. Incerti
15. Ciampi
16. Di Maio M.
17. Ungaro
18. Martina
19. Siani
20. Fiano
21. Serracchiani
22. Quartapelle L.
23. Gribaudo
24. Noja
25. Fragomeli